



## Provincia di Cremona

Prot. n. 84700

Cremona, li 24 APR. 2006

DECRETO N. 409 / AREA 4 AMBIENTE/ECOL.  
A4-SERV.ENERGIA IMP.TERMICI

OGGETTO: ART. 31 DEL D.LGS. 112/98 E ART. 28 DELLA L.R. 26/03, ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE DA 49 MWE NEL COMUNE DI CREMONA - DITTA TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A., P.LE CADUTI DEL LAVORO 30, CREMONA.

### IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 90 e 120 dello Statuto Provinciale vigente;

VISTO il D.P.R. 203/88, concernente norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e in particolare l'art. 17, inerente le centrali termoelettriche;

VISTO l'art. 20 della L. 9/91, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica determinando in tal modo una liberalizzazione di tale attività produttiva;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i., in materia di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 59/97", in cui si prevede, all'art. 31 c. 2, che vengano attribuite alle Province anche le funzioni inerenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 300 MW termici;

VISTO il D.Lgs. 79/99 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;

VISTO il D.P.C.M. 22/12/2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98 alla Regione Lombardia ed agli Enti Locali della regione";

VISTA la l.r. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 112/98 e successive modifiche e integrazioni";

PRESO ATTO, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 328 del 26 giugno 2001, che le funzioni precedentemente attribuite al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dall'art. 17 del D.P.R. 203/88 sono trasferite alle Province e che, pertanto, spetta alle stesse rilasciare anche l'autorizzazione alle emissioni inquinanti degli impianti che producono energia elettrica;

VISTA la d.g.r. 6501 del 19/10/2001 "Nuova zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di

emissione degli impianti di produzione energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;

RICHIAMATA la d.g.r. 4178 del 6/4/2001 “Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8 del D.P.R. 203/88, conseguenti alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera”, come rettificata con d.g.r. 6170 del 20/9/2001;

VISTO il D.P.C.M. 8/3/2002 concernente la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il Programma Energetico Regionale, approvato con d.g.r. 12467 del 21/3/2003;

VISTO il Piano Energetico e Ambientale Provinciale, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 176 del 17/12/2003;

VISTO l'art. 28 della l.r. 26/03 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

VISTO il D.Lgs. 59/2005 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

VISTA l'istanza del 17 marzo 2005 (prot. 60763) con la quale la Ditta TAMOIL S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione della potenza termica complessiva di 220 MW e della potenza elettrica nominale di 49 MW, da collocare presso la raffineria di Cremona;

RILEVATO che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2005 (G.U. n. 93 del 22 aprile 2005), l'autorizzazione all'esercizio delle centrali elettriche di potenza superiore ai 50 MW termici non sono più di competenza di questa Amministrazione, in quanto facenti parte di un procedimento più ampio, denominato Autorizzazione Integrata Ambientale, che ricomprende anche la regolamentazione delle loro emissioni inquinanti in atmosfera;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia, con Decreto del Dirigente della Struttura V.I.A. n. 805 del 26 gennaio 2006, ha escluso il progetto dalla valutazione di impatto ambientale a condizione che nei successivi iter amministrativi vengano recepite alcune prescrizioni;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/90;

VISTO il Rapporto Tecnico Informativo in data 12/04/2006 prot. 78898;

PRESO ATTO della determinazione finale della Conferenza dei Servizi (prot. 80967), tenutasi in data 13 aprile 2006 ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO, considerata la complementarietà del presente atto ad altri provvedimenti necessari ai fini dell'inizio dell'attività, di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti;

## DECRETA

1. Di autorizzare la Ditta TAMOIL S.p.A. alla sola installazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 28 della L.R. 26/03, di una centrale di cogenerazione della potenza termica complessiva di 220 MW e della potenza elettrica nominale di 49 MW, da collocare nella raffineria di Cremona, P.le Caduti del Lavoro 30;

2. Di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'impianto sia realizzato come da progetto approvato;

- prima di entrare in esercizio la centrale dovrà ottenere l'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, trattandosi di un impianto ricadente al punto 1.1 dell'allegato I a detto decreto;
  - la centrale esistente dovrà essere smantellata entro un anno dalla data di messa a regime del nuovo impianto;
  - l'intervento in progetto recepisca le indicazioni e le prescrizioni di cui la procedura in corso ai sensi del D.M. 471/99, così come esplicitato nel Decreto n. 805 del 26/1/2006 della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, nonché rispetti le determinazioni della Conferenza dei Servizi indetta sull'argomento dal Comune di Cremona in data 11/4/2006;
  - nei successivi iter amministrativi la ditta provveda alla presentazione di progetto e programma per la realizzazione della rete di teleriscaldamento a favore del Comune di Cremona;
  - sia predisposto un programma di monitoraggio acustico post operam, secondo le modalità da concordare con l'ARPA Cremona.
3. Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ai fini dell'inizio attività;
  4. Di notificare il presente decreto al legale rappresentante della Ditta TAMOIL S.p.A.;
  5. Di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Cremona, al Dipartimento ARPA di Cremona, all'UTF, all'ASL CR, all'AEM Gestioni S.r.l., alla Regione Lombardia (D.G. Qualità dell'Ambiente e D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità) e alla Regione Emilia Romagna (D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa).

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
(dott.ssa Mara Pesaro)



Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.